

WEB www.asppalermo.org

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141 PALERMO
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829
Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo
Organizzativo e Affari Generali
UOC "Gestione Giuridica e Sviluppo Organizzativo"
U.O.S. "Amministrazione risorse umane e
Vertenze e procedimenti disciplinari"
Via Pindemonte, 88 – 90129 Palermo
Telefono. 091/7036524 – FAX 091/7033951
EMAIL: gestionegiuridica@pec.asppalermo.org

Ai Direttori dei Dipartimenti Amministrativi e Sanitari (o, in mancanza ai direttori delle U.O.C. afferenti)

Ai Direttori dei Distretti Sanitari

Ai Direttori ed ai Responsabili F.I.O. dei PP. OO.

Ai Direttori delle UU.OO.CC. di Coordinamento Amministrativo dei PP. OO.

Al Direttore della U.O.C. Coordinamento staff strategico

Al Direttore dell'U.O.C. Programmazione e Controllo di Gestione

Al Direttore f. f. della U.O.C. Psicologia

Al Direttore della U.O.C. Servizio prevenzione e protezione

Al Direttore dell'U.O.C. Legale

Al Responsabile della U.O.S. Sorveglianza sanitaria

Alla U.O.S. Servizio sociale professionale

Al Responsabile U.O.S. Educazione e promozione della salute aziendale

Al Responsabile della U.O.S. Comunicazione e Informazione

E p. c. Alle OO.SS. Aziendali

Alla RSU Aziendale

LORO SEDI

OGGETTO:

Articolo 55 Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53. – Dimissioni dei dipendenti

A seguito di numerose richieste di chiarimenti pervenute al riguardo e per garantire in tutte le articolazioni aziendali criteri di omogeneità nell'applicazione della relativa disposizione, si ritiene opportuno emanare la presente circolare per illustrare ulteriormente o portare a conoscenza la normativa indicata in oggetto, che disciplina alcuni casi particolari di dimissione dei dipendenti.

L'articolo 55 del D. L.vo 165/2001 prevede innanzitutto che la lavoratrice madre e il lavoratore padre che si dimettono nel periodo che va dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino non sono tenuti al preavviso.

La disposizione si applica anche nel caso di adozione e di affidamento, entro un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

Inoltre la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio.

A detta convalida é sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro., quindi

le dimissioni non hanno efficacia finchè la stessa non sia intervenuta.

Si segnala l'opportunità di avere cura di assicurare la massima divulgazione alla presente, anche mediante affissione ai rispettivi albi in considerazione della particolare rilevanza e dell'interesse che il suo contenuto può rivestire per i dipendenti.

Si confida nella collaborazione delle SS. LL. perché vigilino efficacemente sul personale preposto alla gestione degli

adempimenti inerenti alla normativa .

Si inoltra copia della presente al Responsabile della U.O.S. Comunicazione e Informazione per la pubblicazione sul sito dell'Azienda

IL RESPONSABILE DELLA U.O.S.

_(Dott. Tulko Conti)

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. (Dott. Giuse pe Jampisi)

PECSIONE STATE OF THE STATE OF

IL DIRETTORE DEL DIBARTIMENTO